



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIRONI, DI GIROLAMO e PATUANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2023

Norme per l'azzeramento del consumo di suolo, il ripristino e la sostenibilità dell'uso del suolo

ONOREVOLI SENATORI. – Sono davvero troppi anni che per vari motivi si sta rinviando l'approvazione della legge sul consumo di suolo e la sua rigenerazione per arginare la cementificazione e rinaturalizzare un territorio ormai troppo impermeabilizzato. Purtroppo assistiamo inerti al susseguirsi, con un ritmo sempre più incalzante, di eventi atmosferici abnormi che stanno diventando ordinari e che cagionano enormi danni alle cose e alle persone.

È evidente come l'eccessiva impermeabilizzazione del suolo stia contribuendo e aggravando le conseguenze dannose di questi drammatici eventi atmosferici.

Un suolo impermeabilizzato non assorbe l'acqua come invece potrebbero fare un prato o un bosco, il cemento e l'asfalto non trattengono l'acqua, ma anzi fanno da scivolo e ne aumentano la velocità di scorrimento che trascina via con sé tutto ciò che incontra. Un suolo impermeabilizzato non trattiene e non conserva l'acqua a beneficio degli apparati radicali degli alberi, non convoglia l'acqua verso le falde acquifere profonde per ricostituire le riserve. Un suolo cementificato trattiene e restituisce calore rendendo l'ambiente malsano e contribuendo al fenomeno delle isole di calore. Un suolo cementificato interrompe gli equilibri della natura creando danni alla flora e alla fauna (genere umano compreso). Un suolo cementificato non assorbe CO₂.

Il suolo è un ecosistema che fa parte di quello più complesso che è la natura. È necessario ripristinare quest'ultimo, proteggere le acque e i fiumi perché un suolo in condizioni naturali fornisce al genere umano i servizi ecosistemici necessari al proprio sostentamento, per preservare la salute del-

l'uomo, per garantire la qualità dell'aria e dell'acqua, per garantire l'approvvigionamento alimentare, per difenderlo dai cambiamenti climatici, nonché per aumentare la resilienza ai rischi rappresentati dalle calamità naturali e dagli eventi estremi.

Il suolo non va inteso come superficie da costruire, ma come spessore. Uno spessore di qualche decina di centimetri appena, dove risiede l'ecosistema che consente la vita; il suolo è una risorsa non rinnovabile, una volta distrutto o compromesso non è recuperabile: occorrono centinaia di anni affinché si possa ricostituire la funzione ecosistemica di due centimetri di spessore di suolo.

Proviamo a pensare al suolo come alla pelle del pianeta terra e meditiamo sul fatto che il corpo umano non può sopravvivere se la pelle che lo riveste viene bruciata oltre una certa percentuale. Ecco, lo stesso avviene per la pelle della terra. Se ne distruggiamo ed impermeabilizziamo una quantità eccessiva, il pianeta smette di respirare.

E siamo terribilmente vicini al superamento di questa soglia.

Dobbiamo fermarci subito!

Il consumo di suolo in Italia continua, invece, la sua inesorabile marcia distruttiva al ritmo di una media di 19 ettari al giorno, 2 metri quadrati al secondo, con punte altissime soprattutto nel Nord Italia e non a caso proprio in quelle regioni maggiormente colpite dalle alluvioni.

La stessa Commissione europea ha annunciato un intervento normativo per la protezione del suolo entro il 2030 e il Parlamento europeo ha recentemente approvato, in vista dell'avvio dei negoziati con il Consiglio europeo, la *Nature Restoration Law*, ovvero la proposta di regolamento sul ripristino

della natura, finalizzata a ricostituire almeno il 20 per cento della superficie dell'Unione europea entro il 2030 e a garantire al suolo la stessa protezione giuridica già presente per le altre risorse come l'acqua, l'aria e il mare. Si auspica che questa norma possa vedere la luce entro il termine dell'attuale legislatura europea, ma a maggior ragione si confida nella introduzione - in tempi contingenti - di una normativa nazionale.

Per affrontare consapevolmente e seriamente il tema della necessità di tutelare il suolo occorre ricostruire una solida e preparata sensibilità ecologica e politica.

La politica deve riuscire a rappresentare questa urgente questione ambientale, dare delle risposte e proporre delle soluzioni efficaci ed efficienti.

Occorre una legge che detti principi chiari: il divieto di consumare nuovo suolo è improcrastinabile e doveroso.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 individua l'ambito della legge e le sue finalità.

L'articolo 2 elenca le definizioni e, in particolare, quella di suolo quale ecosistema.

All'articolo 3 si introducono criteri e modalità per monitorare il consumo di suolo precisando che i dati del monitoraggio devono essere pubblicati e resi disponibili sui canali *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, perché la visibilità e conoscibilità deve essere garantita evitando che il cittadino « non addetto ai lavori » possa non essere aggiornato.

L'articolo 4, rubricato « divieto di consumo di nuovo suolo e attività di pianificazione territoriale », precisa che non è consentito il consumo o l'impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione

d'uso. Le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti (comma 1). Il comma 2 prevede che i comuni adeguino le loro pianificazioni, fermo restando il pregresso, a tali principi. La pianificazione, a qualunque livello, deve tener conto delle finalità e delle disposizioni della presente proposta di legge e del processo di adeguamento della propria pianificazione, per la quale ciascuna amministrazione fornisce dati specifici (comma 3). Al comma 4 si prevede che, ove non fosse possibile il riuso o la rigenerazione del suolo, ogni occupazione del suolo deve essere motivata. In ogni caso l'occupazione di suolo libero impone il ripristino ad usi permeabili di aree di pari superficie urbanizzate e impermeabilizzate, precisando che non costituiscono strumento di compensazione ecologica il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, né gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurino continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre. Al comma 5, con riferimento all'obbligo di non consumare nuovo suolo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di evitare contenziosi, resta ferma la modifica da parte degli enti locali dell'attuazione dei correnti strumenti di programmazione.

Al comma 7 si prevede che i comuni debbano censire annualmente le aree non edificabili, per ragioni di sicurezza o di tutela paesaggistica, e pubblicare i dati relativi all'eventuale consumo di suolo. Si introduce, altresì, l'obbligo per i comuni di indicare nei propri bilanci il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato. Non meno rilevante è, al comma 8, il richiamo ai principi di perseguimento e tutela dell'interesse pubblico, buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e partecipazione, anche nell'esercizio delle funzioni di governo del ter-

ritorio, al fine di escludere che dietro talune scelte si celino interessi illegittimi e di evitare il rischio che non venga riconosciuto il diritto di accesso ad ogni informazione sul consumo di suolo.

L'articolo 5 introduce il censimento degli immobili non utilizzati o abbandonati e si estende sia alle aree protette e vincolate per la tutela paesaggistica, sia a quelle in prossimità dei corpi idrici, sia quelle a pericolosità idraulica, da frana e sismica, nonché alle fasce costiere. Il censimento è importante ai fini della verifica di quanto sia possibile usare o rigenerare. I dati devono essere resi pubblici indicando quanto suolo è stato consumato in ciascuna di queste aree. Inoltre, se il comune non censisce gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati (il dato è utile per verificare quanto sia possibile riusare o rigenerare), dopo la diffida da parte della re-

gione, allo stesso comune sarà impedito realizzare interventi edificatori comportanti consumo di suolo, anche parziale. La precisazione è di rilievo e di impatto in quanto il comune pagherebbe un caro prezzo per la propria eventuale inadempienza.

Col combinato disposto degli articoli 5, comma 5, e 6, comma 1, del presente disegno di legge, si propone un meccanismo trasparente per evidenziare nel bilancio ecologico dei comuni, la quantificazione in termini di impronta di carbonio (*carbon footprint*) del costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato, da un lato, e la superficie urbanizzata o urbanizzabile ridestinata a superficie agricola, dall'altro.

Il risultato del bilancio ecologico sarà utile anche al fine di indirizzare la ripartizione di un Fondo *ad hoc*, di incentivi e finanziamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni sulla tutela, il risanamento e la gestione sostenibile del suolo naturale, quale ecosistema essenziale, bene comune e risorsa non rinnovabile di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e animale, la tutela paesaggistica e degli ecosistemi naturali, nonché per la difesa dal dissesto idrogeologico.

2. In attuazione degli articoli 9, 41, 44 e 117 della Costituzione, nonché dei principi fondamentali della legislazione statale e nel rispetto dell'ordinamento europeo, la presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) azzerare il consumo di suolo netto;
- b) riutilizzare e rigenerare il suolo edificato;
- c) tutelare e salvaguardare il suolo arrestando il degrado del territorio, aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse e contrastando la desertificazione;
- d) tutelare le aree naturali;
- e) rispettare la destinazione agricola del suolo e attuare pratiche agricole resilienti a basso impatto ambientale, contribuendo a mantenere gli ecosistemi e a migliorarne il suolo e la sua qualità;
- f) evitare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo, cosiddetto *soil sealing*;
- g) assicurare lo sviluppo sostenibile;

h) salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;

i) realizzare la transizione ecologica sensibile all'inclusione sociale;

l) sensibilizzare al valore ambientale, sociale ed economico del suolo e ai rischi legati al suo utilizzo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « suolo »: ecosistema essenziale e complesso, formato da uno spessore vitale e variabile che costituisce una risorsa non rinnovabile ed è sede di servizi ecosistemici

b) « ecosistema »: insieme delle comunità di organismi viventi e vegetali che interagiscono in un determinato ambiente costituendo un sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico;

c) « servizi ecosistemici »: benefici (o contributi) che l'uomo ottiene, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime), servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale);

d) « consumo di suolo »: variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale (suolo consumato), con la distinzione fra consumo

di suolo permanente (dovuto a una copertura artificiale permanente) e consumo di suolo reversibile (dovuto a una copertura artificiale reversibile);

e) « consumo di suolo netto »: incremento della copertura artificiale del suolo valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, deimpermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altre azioni in grado di riportare il suolo consumato in un suolo in grado di assicurare i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali;

f) « suolo consumato »: quantità complessiva di suolo a copertura artificiale esistente in un dato momento, misurabile in valori percentuali rispetto alla superficie territoriale (grado di artificializzazione);

g) « copertura artificiale del suolo »: parte delle aree urbane e suburbane, dove sono presenti infrastrutture, costruzioni e altre coperture artificiali che hanno modificato e influenzato il paesaggio, inclusi anche gli insediamenti, le infrastrutture e le costruzioni in aree non urbane;

h) « impermeabilizzazione (*soil sealing*) »: parte della copertura artificiale del suolo dove gli interventi di copertura permanente del terreno con materiale artificiale sono tali da eliminarne o ridurne la permeabilità;

i) « degrado del suolo »: fenomeno di alterazione delle condizioni del suolo dovuto alla riduzione o alla perdita di produttività biologica o economica, di biodiversità, delle funzioni e della capacità di fornire servizi ecosistemici principalmente a causa dell'attività dell'uomo;

l) « rigenerazione urbana »: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani e infrastrutturali su aree costruite e su complessi edilizi che non determinano consumo ed impermeabilizzazione di suolo,

generate da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socioeconomici, tecnologici, ambientali e culturali e progettate in base a criteri che utilizzano metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, assicurando un « saldo zero » di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

m) « bilancio ecologico »: differenza tra la superficie agricola trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola;

n) « compensazione ecologica »: intervento di recupero, ripristino o miglioramento, in maniera proporzionale ai servizi ecosistemici sacrificati, delle funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua deimpermeabilizzazione;

o) « beni comuni »: beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona umana, considerata sia come singolo che come membro della comunità, ovvero sottratti alla loro funzione sociale di soddisfacimento dei bisogni della collettività e ricondotti dall'ordinamento nella proprietà pubblica in base alla divisione principale tra beni in commercio e beni fuori commercio, cioè beni inalienabili, inusucapibili ed inespropriabili;

p) « impronta di carbonio »: cosiddetta *carbon footprint*, misura che esprime il totale delle emissioni di gas ad effetto serra lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dall'estrazione della materia prima al suo smaltimento;

q) « area a verde profondo »: area di terreno storicamente non smosso, non di ri-

sulta e non compattato, naturalmente permeabile e non sovrapposto a manufatti edilizi, impiantistici o cimiteriali, a qualunque profondità essi siano, o area di terreno antropizzato superficialmente (parchi, bonifiche) con potenzialità ecosistemiche;

r) « verde pensile »: spazio verde, creato con tecnologia artificiale, privo di contatto con il terreno naturale e di continuità con il suolo, inteso come ecosistema;

s) « invarianza idraulica »: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;

t) « dissesto idrogeologico »: insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e, di conseguenza, l'instabilità o la distruzione delle costruzioni che sono localmente presenti; esso comprende tutti i processi naturali che corrompono un territorio, a partire dall'erosione superficiale o sotterranea, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni.

Art. 3.

(Monitoraggio)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità per il monitoraggio del consumo di suolo, nonché i soggetti pubblici cui sono demandati i compiti di controllo e monitoraggio.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, ed è sottoposto a verifica

ogni tre anni, tenuto conto dell'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto.

3. Ai fini del monitoraggio, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome è garantito l'accesso diretto ai dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante ai fini della presente legge.

4. I dati del monitoraggio sono pubblicati e resi disponibili, entro il 30 giugno dell'anno successivo, sui canali *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), dell'ISPRA e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome, in apposita sezione denominata « Monitoraggio del Consumo di Suolo », sia in forma aggregata riferiti all'intero territorio nazionale, sia in forma disaggregata suddivisi per regione, provincia e comune.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Divieto di consumo di nuovo suolo e attività di pianificazione territoriale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso. Le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

2. Le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo e in-

dividendo il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui alla presente legge, adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro i successivi centottanta giorni, i comuni adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni della presente legge, nonché delle ulteriori disposizioni regionali, e motivano la necessità di consumo di nuovo suolo a causa dell'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse. I comuni informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo di suolo netto.

4. L'occupazione di suolo libero è, in ogni caso, condizionata dal contemporaneo ripristino ad usi permeabili di aree di pari superficie urbanizzate e impermeabilizzate ovvero dalla compensazione ecologica, cui può ricorrersi in via residuale se esclusa la possibilità di evitare l'intervento nonché di mitigarlo. Non sono considerati strumento di compensazione ecologica il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, né gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde ed il sottosuolo fino alla roccia madre.

5. Sono fatti salvi i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge o rispetto ai quali vi sia comunque stata una manifestazione di volontà

rispetto alla loro attuazione, ad esclusione di quelli programmati in zone soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero in zone, ancorché non mappate, che negli ultimi 10 anni sono state interessate da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti. Sono, inoltre, fatti salvi i procedimenti in corso o approvati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge relativi a titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica.

6. I piani attuativi già previsti non possono essere considerati un ostacolo per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

7. I comuni censiscono annualmente le aree protette e vincolate per la tutela paesaggistica esistenti sul proprio territorio, quelle in prossimità dei corpi idrici, quelle a pericolosità idraulica, da frana e sismica nonché le fasce costiere suddivise per distanze dalla linea di costa, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati, con indicazione dei dati di consumo di suolo all'interno delle predette aree, pubblicandoli entro il 31 marzo dell'anno successivo nei propri siti *internet* istituzionali. I comuni indicano nei propri bilanci il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici, per ogni ettaro di suolo consumato.

8. Nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, realizzando l'interesse pubblico, le amministrazioni pubbliche osservano i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e partecipazione.

9. L'inosservanza o la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo determinano lo scioglimento dei consigli comunali secondo le previsioni di cui all'articolo

141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5.

(Priorità del riuso e della rigenerazione urbana)

1. Il riuso e la rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio.

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze ed entro il termine di centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni volte a orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana e all'esecuzione, da parte dei comuni medesimi, del censimento del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alle regioni un termine di quindici giorni per adottare le deliberazioni di loro competenza.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.

5. Ogni anno, i comuni redigono il bilancio ecologico in cui annotano le voci relative al controvalore economico della perdita o dell'acquisizione ecosistemica di suolo misurato in termini di impronta di carbonio (*carbon footprint*).

6. I comuni censiscono annualmente gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati pubblicandoli en-

tro il 31 marzo dell'anno successivo nei propri siti *internet* istituzionali.

7. Decorso il termine di cui al comma 5, senza che il censimento sia stato effettuato, la regione diffida il comune a provvedere entro i successivi sessanta giorni. Decorso l'ulteriore termine assegnato, senza che il comune abbia provveduto al censimento, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.

8. Nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori comportanti consumo di suolo anche parziale. Il divieto si applica in ogni caso decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, anche in mancanza di diffida da parte della regione.

Art. 6.

(Destinazione del Fondo per il contrasto del consumo di suolo e misure di incentivazione)

1. Si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato al contrasto del consumo di suolo, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome tenendo conto del bilancio ecologico del suolo redatto dai comuni ai sensi dell'articolo 5 comma 5.

2. Agli oneri derivati dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della

missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate anche alle istituzioni territoriali e ai privati, singoli o associati, che senza consumo netto di suolo o di impermeabilizzazione:

a) intendono realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente, la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, il ripristino del territorio naturale o seminaturale, nonché l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno di aree urbanizzate;

b) migliorano la sostenibilità del modello di sviluppo urbano, assicurando l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri ed inclusivi;

c) integrano sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

d) consentono con appositi sistemi, agli amministratori, ai pianificatori e ai cittadini, di valutare l'impatto delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica previste.

4. Per usufruire delle risorse economico finanziarie di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico. Negli interventi di rigenerazione urbana devono, in ogni caso, essere garantiti elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, devono essere tutelate le aree verdi esistenti, nonché deve essere migliorata l'efficienza energetica e ga-

rantita l'invarianza idraulica, la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.